

ATTILIO BARTOLI LANGELI

Diplomi scaligeri

[a stampa in *Gli Scaligeri: 1277-138 : saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria* (Verona, Museo di Castelvecchio, giugno-novembre 1988), a cura di Gian Maria Varanini, Verona 1988, pp. 77-90]

I diplomi fatti oggetto di esame, identificati tramite la bibliografia o segnalati dagli amici esperti di documentazione veronese (in mancanza comunque di un censimento *ad hoc*), sono i seguenti:

1.

1310 febbraio 1 - Alboino col fratello Cane, a imitazione dei suoi progenitori, si costituisce difensore *in temporalibus* della cattedrale e dei canonici di Verona.

Originale: ACapVr, II.108.8r/1. Pergamena di cm 19x18 (altezza x larghezza): specchio di scrittura di cm 14x16, linee 23; alla plica erano appesi con cordoncini verdi due sigilli cerei, uno solo dei quali è conservato. Il testo è completamente svanito, essendo la pergamena tra quelle rovinata dall'inondazione del 1882; ma ne esiste la trascrizione del Muselli, BCapVr, cod. DCCCXLII, alla data.

Edito da Ughelli 1720, V, col. 862.

2.

1310 - Alboino conferma, a vantaggio del capitolo della cattedrale di Verona e in deroga alle disposizioni statutarie, il testamento di Enida moglie di Bonaventura di Cavogreto notaio.

Originale: ACapVr, II.108.8r/2. Pergamena di cm 30x27, specchio di scrittura 17x23, 21 linee più una staccata per la datazione; plica, con sigillo cereo legato a un cordoncino giallo. Vale quanto detto sopra circa l'illeggibilità dell'originale e la necessità di ricorrere alla trascrizione del Muselli (stessa collocazione).

3.

1328 settembre 16 - [Cangrande] investe Spinetta Malaspina del castello di Vighizzolo e di altri territori e diritti.

Originale: ASVr, *Malaspina*, b. x, diploma 1. Pergamena di cm 23x42, lesa nell'angolo superiore sinistro e, da due fori speculari, nella parte destra in alto, con danni alla scrittura; specchio 13x35 con 18 linee. Plica, cordoncino verde, sigillo cereo conservato.

Ed. Biadego 1915a, pp. 195-96; regesto in Sancassani 1965a, pp. 98-99; Castellazzi 1988, p. 195.

4.

1329 ottobre 18 - Alberto II e Mastino II, a imitazione dei predecessori Alberto e Cangrande e per l'affetto che li lega all'abate Bartolomeo, stabiliscono particolari disposizioni in favore del monastero di S. Zeno.

È perduto l'originale, che portava, giusta la dichiarazione del copista, un sigillo cereo appeso alla plica. Copia autentica in ASVr, *Orfanotrofio femminile, Diplomi*, b. 11, n. 31: esemplata subito dopo l'emissione (è indicato il solo millesimo 1329), su petizione di Bartolomeo della Scala abate di S. Zeno, dal notaio Giovanni del fu Arduino e sottoscritta anche da Francesco di maestro Bartolomeo di San Fermo.

Ed. Biancolini 1749-71, V/1, pp. 125-128, doc. XLVIII; Verci 1786-91, X, pp. 90-93, doc. MCXXXVIII; citato in Sancassani 1958-59, p. 275 nota 14.

5.

1330 febbraio 22 - Mastino II, signore con Alberto, concede al Comune e uomini di Sirmione l'esenzione da ogni onere reale, personale e misto, e la licenza di pescare nel Lago; e conferma le immunità concesse dagli antecessori.

Perduto l'originale, che presentava in calce la sottoscrizione del notaio estensore e il sigillo cereo applicato. Copia cinquecentesca in ASVr, *Comune*, b. 20, processo 425, cc. 16v-17r.

6.

1331 luglio 10 - Alberto II e Mastino II, rinnovando una precedente concessione di Cangrande, donano al monastero di S. Caterina sessanta campi di terra nella Campagna veronese.

Originale: ASVr, *S. Caterina*, b. XI, dipl. 4 app. Pergamena di cm 25x32, specchio di scrittura 15x27 con 18 linee, sigillo cereo pendente dalla plica con cordoncino verde.

Scheda relativa al sigillo in Ricci 1985, p. 67 n. 61.

7.

1334 agosto 16 - Alberto II e Mastino II concedono a Spinetta Malaspina e ai suoi parenti particolari diritti in deroga agli statuti della città.

Originale (con sigillo pendente) perduto: trascrizioni settecentesche di una copia non datata (not. Gasparino del fu Andrea «de Cartulariis») in ASVr, *Malaspina*, b. LXIX, proc. 1021, cc. n.n. [3r-4r] e 1021 *bis*, cc. 1r-2r.

8.

1335 ottobre 31 - Mastino II, signore con Alberto, nomina sei *iudices et assessores* con il compito di controllare l'amministrazione finanziaria del dominio.

Originale: ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, dipl. 1. Pergamena di cm 42x38; specchio di 27x30 con 34 linee. Sigillo impresso a secco su scudetto cartaceo aderente.

9.

1336 dicembre 16 - Alberto II e Mastino II esentano Francesco e Morando Bevilacqua dalle prestazioni e oneri comuni, confermando loro il castello di Bevilacqua e i connessi territorio e giurisdizione.

Originale: ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, dipl. 2. Pergamena di cm 26x46, specchio di 20x37 per 24 linee di scrittura; doppio sigillo applicato con cordoncini verdi.

10.

1338 febbraio 4 - Mastino II conferma tutti i privilegi concessi da Bartolomeo vescovo di Verona al monastero di S. Cassiano.

Originale: ASVr, *S. Silvestro*, b. XXVIII, dipl. 9 app. Foglio cartaceo di cm 25x38, specchio di 6x27, 8 linee. Sigillo a secco aderente (fissato oggi con spago).

Cit. da Gerola 1930, p. 135.

11.

1338 marzo 12 - Mastino II, signore con Alberto, conferma al vescovo Bartolomeo della Scala tutti i diritti e prerogative spettanti all'episcopato veronese, con speciale riferimento alla giurisdizione sulle ville di Bovolone, Monteforte d'Alpone e Pol di Pescantina.

Originale perduto; copia autentica di mano del notaio Giovanni «filius domini Gerardi» della *guaita* di S. Nazaro, in ASVr, *Mensa vescovile*, perg. 19.

12.

1348 settembre 17 - Mastino II concede ai Malaspina la cittadinanza di Verona e Vicenza ed esenzioni fiscali.

Originale perduto. Trascrizione settecentesca in ASVr, *Malaspina*, b. LXIX, 1021, cc. n.n. [5r-7v] e 1021 *bis*, cc. 2v-5r.

13.

1351 marzo 22 - Mastino II conferma e costituisce a tre Dal Verme il vicariato su quattro terre del distretto.

Originale: ASVr, *Zileri-Dal Verme*, dipl. 7. Pergamena di cm 24x34, specchio di 10x29 con 11 linee. Sigillo cartaceo impresso, cucito con spago; sulla destra di esso, la rasura (effettuata malamente) di un disegno a inchiostro che riproduce la figura e la legenda del sigillo, non molto (oggi per nulla) chiare nell'impressione a secco.

14.

1351 luglio 2 - Cangrande II, Canfrancesco e Paolo Alboino annullano la sentenza di condanna e il bando pronunciati dal podestà di Verona il 19 giugno 1350 contro Ziramonte Dal Verme.

Originale: ASVr, *Zileri-Dal Verme*, dipl. 8. Pergamena di cm 24x38. specchio di 13x33, 16 linee; sigillo cartaceo a secco, aderente. Sul verso, una *h.* originale di cancelleria.

15.

1351 luglio 8 - Cangrande II, Canfrancesco e Paolo Alboino, confermando le disposizioni dei predecessori circa la devoluzione al monastero di S. Caterina dei redditi di un possedimento scaligero, ordinano ai *laboratores, detentores, affictales, conductores et decimales* di quelle terre di rispondere al detto monastero.

Originale: ASVr, *S. Caterina*, ex VIII-vari. Foglio cartaceo di cm 19x32, specchio di 7x24 con 9 linee; sigillo a secco aderente.

16.

1352 agosto 18 - Cangrande II concede a Francesco Bevilacqua la facoltà di nominare un *viator* che eserciti l'*officium andaorie* con gli stessi poteri degli omologhi ufficiali comunali.

Originale: ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, dipl. 7. Pergamena di cm 27x30, specchio di cm 9x24 con 12 linee di scrittura; plica molto alta, tagliata all'altezza dei fori per l'asportazione del sigillo col cordoncino di appensione.

17.

1354 agosto 19 - Cangrande II ripete a Francesco Bevilacqua, con nuove concessioni, l'investitura del castello e territorio di Bevilacqua come al n. 9.

Originale: ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, dipl. 8/1. Pergamena di cm 32x54, specchio di 20x41, 32 linee; sigillo cereo pendente dalla plica con cordoncino rosso. Trascritto, insieme con diplomi dei dogi Tommaso Mocenigo, Michele Steno e Francesco Foscari, dal notaio Antonio Viola, con la sottoscrizione di cinque collazionatori, prima del 1434, nella pergamena *ibid.* 8.

18.

1354 novembre 17 o 18 - Cangrande II concede a Francesco Bevilacqua il vicariato di Minerbe. (La data espressa è «die lune decimoctavo novembris»: nel 1354 il 18 novembre era martedì).

Originale: ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, dipl. 9. Pergamena di cm 33x49, specchio di 24x42 con 22 linee; perduto il sigillo cereo che era appeso alla plica con cordoncino rosso.

19.

1360 giugno 21 - Cansignorio e Paolo Alboino ripetono al vescovo Pietro della Scala il diploma emesso da Mastino II in favore dell'episcopato veronese (sopra, n. 11).

Perduto l'originale: copia semplice di mano coeva in ASVr, *Mensa vescovile*, perg. 23. In calce al testo, di altra mano tre-quattrocentesca, una citazione di *Aen.* I, 1-2 con errori e travisamenti: «Arma virum que cano Troge qui primus ab oris – Italiam factu profugus lavina qui vene-», seguita da rasure e dalla frase «Data fuit Verone».

20.

1362 giugno 6 - Cansignorio e Paolo Alboino confermano all'ospedale di S. Giacomo alla Tomba tutti i beni, diritti e proventi.

Originale: ASVr, *Esposti*, b. CII, dipl. 118. Pergamena di cm 30x55, specchio di 18x44 con 21 linee di scrittura; sigillo applicato con cordoncino verde.

Cit. da Sancassani 1958-59, p. 275 nota 14.

21.

1375-1380 - Bartolomeo e Antonio ripetono al vescovo Pietro della Scala il diploma emesso da Mastino II e rinnovato da Cansignorio e Paolo Alboino in favore dell'episcopato veronese (sopra, nn. 11 e 19).

Perduto l'originale; copia di mano coeva, mutila della parte inferiore, in ASVr, *Mensa vescovile*, perg. 27: salve le prime 32 righe (corrispondenti a 3/5 del testo), sono perdute le parti escatocollari, compresa la datazione. In astratto, dovrebbero proporsi come termini *post* e *ante* gli estremi del regime di Bartolomeo e Antonio, 1375-1381. Se anticipo il termine *ante quem* è solo per dichiarare la precedenza di questo diploma rispetto al n. 22: questo infatti presenta l'*intitulatio* tradizionale, «civitatum Verone, Vincentie etc. domini generalles», mentre l'altro ne presenta una diversa. Inoltre è plausibile che il diploma sia emesso all'inizio del regime: al 1375 infatti lo assegna l'archivista G. Da Re segnando la data sul verso della pergamena.

22.

1380 settembre 13 - Bartolomeo e Antonio nominano Alberto di maestro Gregorio capitano e rettore di alcune terre e ville nel distretto di Verona, elencate in calce.

Originale: ASVr, *Comune*, perg. 45. Pergamena di cm 25x31 con grave lesione del lato destro, specchio di cm 15x24, 19 linee di scrittura (integre solo le prime quattro); in calce a sinistra, annotazione coeva (è indicato il millesimo 1380) della stessa mano. In luogo del sigillo impresso a secco, perduto, sono quattro tagli triangolari in linea, probabilmente a designare una voluta asportazione e annullamento.

Cit. da Sancassani 1958-59, p. 275 nota 14.

Si hanno dunque due diplomi di Alboino (1310: nel primo «Albuynus de la Scala dominus, et Canis frater eius penes eum»), uno di Cangrande (1328), quattro di Alberto II e Mastino II (1329-36) e sei di Mastino II (fino al 1351: 5 8 11 «Mastinus de la Scala una cum magnifico domino Alberto.. fratre nostro», 10 12 13 da solo), cinque di Cangrande II (1351-54: i primi due con Cansignorio e Paolo Alboino), due di Cansignorio e Paolo Alboino (1360-62), per finire coi due di Bartolomeo e Antonio (1375-80). Di altri diplomi non conservati o a noi ignoti fanno fede le attestazioni che si leggono nei testi: 1 «ad instar eorum [scil. recolende memorie progenitorum nostrorum]», 5 «predecessorum nostrorum vestigia imitari volentes», 11 «predecessorum nostrorum vestigiis inherendo» (stessa formula in 19 e 21 in riferimento a 11 e antecedenti), 15 «volentes dominorum proenitorum nostrorum vestigia inmittari et observare». Più precisi i riferimenti di 4 «predecessorum nostrorum inherentes vestigiis et precipue clare memorie domini Alberti de la Scala avi nostri necnon domini Canisgrandis patruī nostri» e di 6 «volentes renovare quandam concessionem et datam factam per quondam bone memorie magnificum dominum Canemgrandem de la Scala». Notiamo subito come il richiamo a precedenti da imitare si abbia solo nelle concessioni a istituzioni, non nei rapporti, anche iterati, con le famiglie e persone private. Quanto appunto ai destinatari, i provvedimenti dei signori, a parte la nomina dei sei *iudices et assessores* di 8, sono diretti a enti religiosi: la cattedrale (1 2), l'episcopato (11 19 21), i monasteri di S. Zeno (4) e di S. Caterina (6 10 15), l'ospedale di S. Giacomo della Tomba (20); a un Comune soggetto (Sirmione: 5); e ai rappresentanti di quelle famiglie veronesi, di antica o recente nobiltà, che con la loro 'fedeltà' fornirono alla signoria scaligera il maggiore supporto sociale e politico: Spinetta Malaspina e parenti (3 7 12), Francesco Bevilacqua (9 16 17 18), i figli di Iacopo Dal Verme (13 14), per finire con l'Alberto di maestro Gregorio destinatario del diploma 22. Sul rapporto tra signoria e famiglie veronesi eminenti di fede scaligera e sulle caratteristiche delle signorie rurali che con tali diplomi furono costituite o riconosciute, ha scritto di recente Castagnetti (1986, pp. 143-148). Al presente contributo è sufficiente richiamare l'ovvia qualità di atti di governo che i diplomi rivestono, poiché è suo compito soffermarsi piuttosto sulla loro qualità di prodotti documentari, con l'andamento un po' didascalico che si conviene a un contributo specialistico in un contesto non specialistico.

Tipologia e contenuto

È la tradizione archivistica ed erudita locale, peraltro in accordo con una consuetudine diffusa, a designare col nome di *diplomi* i documenti solenni emanati così dagli Scaligeri come da altre autorità: tanto da riservare talvolta ad essi apposite serie d'archivio. Il nome può essere tranquillamente mantenuto, ma senza darlo per scontato. La parola è utilizzatissima dagli storici della documentazione – come non richiamare almeno *I diplomi dei re d'Italia* dello Schiaparelli e la serie *Diplomata dei Monumenta Germaniae historica?* –, ma non lo era affatto dagli operatori documentari del passato. Il perché lo spiegano tutti i manuali di diplomazia, dovendo giustificare il nome stesso della disciplina. Sulla scia di altri, scrive da ultimo Pratesi (1979, p. 9), dopo aver illustrato l'uso che del vocabolo *diploma* si fece nell'antichità: «Col valore di 'privilegio imperiale' il termine venne anche adoperato, ma piuttosto raramente, nel medioevo, mentre tornò in auge nell'età umanistica, soprattutto per designare *documenti signorili emanati in forma solenne*; questo valore ristretto esso conserva anche oggi nella terminologia scientifica, come vocabolo tecnico» (corsivo mio).

Tranquillizzati su questo piano, riscontriamo comunque che il termine è sconosciuto ai redattori e ai primi utenti dei 'diplomi' scaligeri. Le attestazioni dirette presentano i seguenti termini, usati singolarmente o in combinazione:

- *litterae*, nella formula di corroborazione dei nn. 1-3 e 13; «littere nostre patentes» al n. 4; il termine d'altronde è sottinteso nelle frequenti dizioni con *presentes*: «tenore presentium», «in presentibus» eccetera;

- *rescriptum* (7 9 12 20), nome a rigore spettante, fin dalla tarda antichità, ai documenti cancellereschi emessi su richiesta della parte interessata e redatti in ricalco 'testuale' sulla stessa *petitio* (*petitio* della quale qui non vi sono tracce); dovrebbe perciò trattarsi, esattamente come per 'diploma', del recupero di un termine di prestigio e di orientamento cancelleresco;

- *privilegium* (7 10 13 20);

- *gratia* (3 5 9 12);

- *decretum* (12 16).

Mentre i primi due designano il testo dal lato propriamente tecnico-documentario, gli altri attengono un po' alla forma e un po' al contenuto. In effetti, spesso il documento è definito col nome dell'azione stessa documentata (come peraltro è giusto per documenti costitutivi come questi): «*gratia, concessio ac donatio*» (3), «*ordinatio et provisio*» ovvero «*ordinationis et provisionis pagina*» (4), «*data et concessio*» ovvero «*date*

et concessionis series» (6), «sanctionis, gratie et concessionis editum» (11 19), «concessio» (13 20), «concessio, largitio et gratia» (17 18).

Fin qui le attestazioni intrinseche ai testi. I notai che li trascrivono o collazionano parlano di «privilegium sive concessio» (4), «privilegium» (7), «littere sive privilegia» (17), «littera sive privilegium concessionis» (22: nota in calce al diploma, di mano dello stesso redattore). I termini ricorrenti sono dunque 'lettera' e 'privilegio': gli stessi – per fare una piccola apertura comparativa su un'esperienza cancelleresca piú complessa e duratura di quella scaligera – che vengono stabilmente utilizzati in un formulario tre-quattrocentesco della cancelleria viscontea e poi sforzesa per designare documenti simili ai nostri; mentre mai vi si parla di diplomi. E che 'diploma' sia conio moderno e convenzionale lo ribadiscono, allora, gli incisi coi quali l'editore del formulario milanese è portato a tradurre quelle espressioni: «lettere patenti (che noi chiamiamo diplomi)»; «privilegio, o diploma (come noi diciamo)» (Natale 1979, pp. LXXVI, LXXVIII, CV).

La definizione piú rispettosa del lessico documentario dell'epoca e dei caratteri stessi dei nostri 'diplomi scaligeri' è quella di lettere patenti. È l'indicazione del diploma 4, che si deve al cancelliere Benzo d'Alessandria. La nozione e il nome di 'privilegio', insieme generici e impegnativi (e perciò da non utilizzare se non in casi precisi, come insegna la diplomazia pontificia), vengono appunto dalla natura del contenuto; non sfugga che nel diploma 12 si parla degli «honores, *privilegia* et commoda» connessi alla cittadinanza. Dunque: **lettere**, perché la loro struttura, come di tutti i documenti cancellereschi, è quella epistolare, con intitolazione all'inizio e datazione in fine; **patenti**, cioè con sigillo aderente o appeso, in contrapposizione a 'chiusa', in conseguenza del carattere costitutivo di diritti e perciò pubblico, solenne e durevole degli atti documentati.

Molte delle dizioni sopra elencate orientano ad attribuire ai diplomi un contenuto grazioso, beneficiario. Però questo non è di tutti i ventidue diplomi e, quando c'è, si accompagna ad altre disposizioni – dichiarative precettive derogatorie riservatorie minatorie ... – tali che non si può quasi mai ridurre il profilo dell'atto alla sola dimensione della 'grazia': la costruzione del dispositivo è sempre paratattica, si svolge in una sequenza affiancata di proposizioni principali di tenore diverso. Inoltre incide sulla sostanza l'impostazione formulare del documento: a seconda che il signore si rivolga ai diretti interessati o notifichi a tutti il suo provvedimento o ordini ai suoi ufficiali di eseguirlo e farlo eseguire, ne risente la stessa configurazione dell'atto.

Allo scopo di descrivere com'è costruito il contenuto dei diplomi si riportano le formule dispositive (cioè i verbi: tempo presente, *plurale maiestatis*) attraverso le quali si articola il testo: le prime enunciano l'azione centrale, caratterizzante il documento; le successive la arricchiscono e completano.

1. constituimus/ de nostra voluntate procedit quod
2. solemniter confirmamus/ plenius roboramus/ non obstantibus/ volumus
3. [don]amus ac nos... donasse tenore presentium profitemur/ nulli ergo... liceat
4. volumus, decernimus, statuimus et ordinamus/ volumus et sanctimus/ precipientes/ non obstantibus/ cassamus et irritamus, abrogamus et abrogata esse volumus
5. immunes esse volumus et mandamus/ necnon concedentes/ non minus etiam confirmantes/ mandantes insuper/ non obstantibus
6. damus et concedimus /mandantes
7. concedimus et damus/ laudantes, approbantes et confirmantes/ preterea... reddimus et facimus/ volumus et iubemus/ non obstantibus/ derogamus et esse volumus derogatum
8. duximus statuendos/ dantes et concedentes/ mandantes/ absolvimus et absolutos esse volumus et iubemus/ mandantes/ volumus et iubemus perpetuo et decernimus/ non obstantibus
9. confirmantes /conferentes /immunes et exemptos... facimus et facimus/ mandantes/ volentes et decernentes/ derogamus et derogatum esse volumus
10. confirmamus, laudamus et approbamus/ mandantes
- 11/19/21. ratificamus et approbamus, confirmamus et innovamus ac etiam de novo concedimus/ absolventes insuper, eximentes ac etiam liberantes/ confirmantes et innovantes ac etiam de novo... concedentes/ iniungimus igitur et... districte precipiendo mandamus/ totaliter derogamus et derogatum esse volumus et mandamus/ decernimus
12. facimus et decernimus et constituimus/ decernentes/ insuper etiam... damus et concedimus/ necnon concedimus/ non obstante/ derogamus et derogatum esse... volumus/ mandantes etiam/ nulli ergo liceat
13. creamus, facimus et tenore presentium constituimus/ volumus igitur et mandamus
14. ad nostram gratiam... restituimus/ mandantes
15. iniungimus et mandamus
16. concedimus atque licentiam damus/ volentes/ absolvimus et eximimus/ mandantes
- 17-18. damus, concedimus et largimur/ investimus [18 investimus et donamus]/ dantes et concedentes/ eximentes etiam et absolventes/ eximentes et liberantes etiam [non in 18] / volumus et mandamus/ non obstantibus/ derogamus/ concedentes insuper [non in 18]

20. volumus et mandamus/ damus et concedimus ac libere confirmamus/ volumus et mandamus/ mandantes/ item volumus et mandamus/ discernentes [*per decernentes?*] ex nunc et volentes/ volentes insuper et mandantes/ volumus et mandamus/ non obstante/ cassamus et irritamus et annullamus

22. constituimus, facimus et creamus/ concedentes/ mandamus itaque.

Come si vede, sono pochissimi i documenti con un contenuto univoco; domina la varietà degli atteggiamenti dispositivi, più o meno incardinati alla disposizione principale. Sta di fatto che non è la tipologia giuridica dell'atto a dare una minima omogeneità e una riconoscibilità categoriale alla serie dei diplomi. L'unico elemento, quanto al contenuto, davvero unificante di questi documenti è il fatto che essi emanano dalla *plenitudo potestatis* signorile, sono la libera, non condizionata espressione della volontà sovrana. È sintomatico che non sia mai fatto riferimento a una petizione di parte, che pure è pratica cancelleresca di piena legittimità. Volontà sovrana la quale si esplica di volta in volta oppure contemporaneamente nel disporre una concessione, stabilire una deroga, imporre un mandato, nominare a un ufficio, promulgare un decreto ... Ma sempre, il 'diploma' ovvero lettera patente è la rappresentazione documentaria di un atto solenne d'autorità, di *arbitrium*. Si sarà notata, nella tavola delle disposizioni, la ricorrenza della clausola *non obstantibus*, che di solito si riferisce a disposizioni statutarie contrarie al provvedimento in oggetto ed ha come corollario l'annullamento di esse o l'assimilazione dell'atto signorile a norma statutaria, quando lo stesso diploma non consista nell'annullamento di un atto comunale, come in 14. Sullo stesso piano si colloca l'ordine inderogabile agli ufficiali del dominio di eseguire e far eseguire quanto disposto nel diploma.

Ancor più notevole è l'insistenza, almeno nei diplomi della prima metà del secolo, sulla sovranità assoluta come fondamento dell'atto signorile. Si allude alle formule «ex vigore nostri arbitrii» (2 7 8 10 12), con le varianti «vigore arbitrorum nostrorum» di 3 e «ex arbitrio nostro» di 8, e «de nostre plenitudine potestatis» (3 6 7 8 9 10 11/19/21 12); singolare 14 «de nostri domini et plenitudine potestatis nostre». Meno incisive sono espressioni da formulario come «de nostra voluntate» (1) e «auctoritate qua fungimur» (4 5 7); e ancor meno lo sono «ex certa scientia» (7 9 11/19/21 12 17-18) e «omni iure, modo et forma quibus melius fieri possumus» e simili (4 9 11/19/21 14 17-18 20), intese semplicemente a garantire validità giuridica all'atto. Da sottolineare sono le dichiarazioni di Alboino «ex vigore potestatis nobis tradite per comune et populum Verone» in 2, «ex nostri capitaneatus officio» di Alberto e Mastino in 6, di Mastino II e successori (ma ad imitazione di un diploma precedente) «de nostre plenitudine potestatis et arbitrii quod et quam in civitate et diocesi ac districtu Verone, divina disponente clementia et per statuta Comunis et Populi Verone dignoscimur obtinere» in 11/19/21. Una qualche rilevanza giuridica – poiché viene utilizzata solo in alcuni degli atti di concessione – ha la formula «de speciali gratia» di 7 11/19/21 12 13 14, con la variante «volentes... gratiam facere specialem» di 2; in 3 pare di leggere l'avverbio «[grat]iose», 5 presenta «ad nostrum beneplacitum voluntatis» e in 17-18 c'è un enfatico «benignissime et liberaliter». (Segnalo qui le parole di 4 «plurium sapientum participato consilio», unica attestazione – nei diplomi – di una specie ulteriore di formazione della volontà signorile).

A questo atteggiamento, di sottolineatura dell'*arbitrium* e della sovranità del signore, subentra nei diplomi della seconda metà del secolo un altro atteggiamento, che rivendica il fondamento documentario come fonte di validità dell'atto sovrano. Si legga: «tenore presentium» 11/19/21 e 13; «auctoritate presentis decreti» 12; «tenore presentium literarum» e «tenore huius presentis decreti» 16; «vigore presentis nostri rescripti et privilegia» (tre volte) e «vigore presentium» 20; di nuovo «tenore presentium» 22. Assume qui evidenza l'identificazione tra volontà sovrana e sua espressione documentaria: identificazione che è sì intrinseca a ogni esperienza cancelleresca, ma che, ove sia messa in risalto dal precedente insistere su tutt'altro tasto, denuncia una maturazione della consapevolezza di sé da parte della cancelleria scaligera come organo dell'istituzione signorile.

I caratteri formali

Le caratteristiche materiali e testuali di documenti solenni, come sono questi diplomi, discendono da motivazioni di ordine formale. La qualità sovrana e dispositiva dell'atto deve esprimersi attraverso certe formalità sia grafiche sia testuali (nel lessico dell'epoca si chiamavano *solemnitates*) tipiche del documento cancelleresco. Questa tipicità si realizza in ciascuno dei diplomi scaligero a livelli e in modi diversi, in dipendenza da varie condizioni: natura dell'atto, caratteri istituzionali del regime, grado di cultura documentaria degli operatori di cancelleria, influenza di eventuali precedenti. Dunque non è solo per maniera scolastica, ma è per proprietà interpretativa che si propone la descrizione analitica di quelle caratteristiche. I diplomi tràditi in copia, dei quali perciò non sono conoscibili i caratteri materiali (e cioè i nn. 4 5 7 11 12 19

21), compaiono soltanto nelle parti relative ai caratteri del testo. Si ricorda che del diploma 21 non conosciamo la parte finale.

Sono cartacei i diplomi 10 e 15, membranacei tutti gli altri. Il lato carne, che riceve la scrittura, è sbiancato in soli due casi, 13 e 20. La forma del foglio è rettangolare, con la scrittura disposta parallelamente al lato piú lungo; il testo di un diploma si presenta come un largo rettangolo di scrittura che occupa, con ampi margini, la parte superiore del foglio, essendo l'inferiore destinata all'apposizione del sigillo o alla piegatura della plica. Tre diplomi, 1 2 8, hanno forma e specchio di scrittura quasi quadrati. Certamente le dimensioni dipendono dalla lunghezza del testo (la rifilatura è successiva alla stesura); ma si prendano i due diplomi originali con testo piú lungo, i nn. 8 e 17, di 34 e 32 linee rispettivamente: nel primo esse si dispongono in uno specchio largo 30 e alto 27 cm, nel secondo (in questo assai piú conforme al modello diploma) lo specchio è largo 41 e alto 18 cm.

È sempre presente la marginatura, spesso anche la rigatura, tracciate a secco. Quelle, molto marcate, del diploma 2 denunciano una esperta volontà calligrafica; le linee laterali sono due a destra, per ottenere un buon allineamento a fine rigo, e tre a sinistra per inquadrare esattamente la I iniziale ornata. Nel diploma 10 anziché con rigatura a secco lo specchio è ottenuto alla buona, mediante piegature verticali del foglio. In tre diplomi, 8 17 18, la prima linea di testo è occupata esattamente dalle formule protocollari, e si dovrà supporre che lo scrivente abbia determinato lo specchio dopo averla scritta. Una preliminare prova di scrittura dovè addirittura eseguire lo scrittore del diploma 6, che presenta l'arenga perfettamente distribuita nelle prime due linee, in modo che la successiva inizi con l'*intitulatio* del signore.

Nello specchio la scrittura è compatta e continua, se non per l'elenco di terre e ville allegato al diploma 22 – ma nel n. 3 analogo elenco è di seguito al testo. Solo il diploma 2 ha la datazione staccata di cinque righe dal resto. Nel diploma 6 l'ultima riga è piena; è quello stesso per il quale si è appena ipotizzata una prova d'impaginazione, anche se è difficile pensarla estesa a tutte le diciotto linee di scrittura. Negli altri il testo si chiude dove capita; vale a dire che non si riscontrano accorgimenti particolari per concludere a punto sul margine destro, come è (per esempio) nelle lettere pontificie l'intervallare le parole della datazione nell'ultima riga.

Il discorso sulle scritture rinvia agli scriventi, agli autori dei diplomi. I diplomi 5 e 11 (entrambi in copia) sono gli unici sottoscritti: il primo da *Bartolameus filius domini Iacobi de Ferrabobus civis Verone*, il secondo da *Homobellus condam domini Homobeli civis Verone*, scrivente, e da *magister Nicolaus de Sancto Iohanne ad Forum de Verona*, autorizzante. Gli altri sono prodotti di cancelleria, perciò anonimi. Ma attribuzioni esplicite si leggono nella *roboratio* di quattro diplomi e nella *datatio* di tre. Risulta che i nn. 3 e 4 (del quale è perduto l'originale) sono scritti dal notaio Benzo, il n. 6 dallo stesso Bartolomeo sottoscrittore del 5, il n. 7 da Tebaldo, il n. 12 da Pietro Longo, il n. 14 da Guberto Niclesola, il n. 19 (in copia) da Quirico di Sperandeo. Gli altri diplomi, almeno quelli pervenuti in originale, sono di mani tutte diverse; mani che potranno essere attribuite, in altra occasione, ai cancellieri scaligeri elencati da Sancassani 1958-1959, pp. 275-276, nota 14.

Le quindici mani dei diplomi scaligeri appartengono alla tipologia grafica dominante nell'uso documentario, la cosiddetta minuscola cancelleresca, cioè la scrittura professionale dei notai italiani del Trecento. Nella maggioranza dei diplomi essa è realizzata in maniera ordinata e pulita, con una qualche maggiore sostenutezza nei nn. 2 e 3. Vistose cadute di livello, nel senso della corsività o della bruttezza (la cancelleresca, se eseguita da una buona mano, è di per sé capace di un effetto calligrafico) si hanno nei diplomi 1 8 10 15 17: non pochi, nessuno di quelli attribuiti a un notaio autore.

L'unico artificio grafico perseguito sistematicamente o quasi consiste nell'eseguire la lettera iniziale alta e inchiostrata. Qualche 'grazia' decora, ma modestissimamente, i capilettera di 6 13 16 20. La mano di 13 abbonda, peraltro interpretando correttamente lo stile della cancelleresca, in svolazzi interlineari in punta di penna. In un panorama siffatto appare un autentico *exploit* l'apertura del diploma 2, cosparsa di elementi grafici e ornamentali di buona scuola diplomatica: I iniziale («In Cristi nomine») allungata in basso e pesantemente ornata, quattro iniziali alte e inchiostrate, due segni abbreviativi in forma di ricciolo, una legatura a ponte *st* con segno di croce soprascritto (nella parola «Cristi»).

Bisogna valutare, insieme con l'abilità grafica, pure le capacità compositive messe in mostra dagli scrittori dei diplomi scaligeri. L'epistola pubblica era un prodotto soggetto quanto pochi altri alle regole stilistiche e retoriche dell'*ars dictandi*. Ma la letterarietà è meno pressante nella parte dispositiva dei diplomi, dove l'esigenza primaria è di esprimere con esattezza l'azione giuridica (tipo, destinatario, oggetto ecc.), e si cerca piú la proprietà, magari prolissa, dei termini giuridici che l'altezza dello stile. Circa questo aspetto segnalano soltanto due comportamenti.

Il testo del diploma 3, che stabilisce l'investitura di Vighizzolo a Spinetta Malaspina, è impostato come una donazione: «donamus ... castrum ... ad habendum, tenendum, possidendum ...», al contrario dei diplomi piú tardi di contenuto analogo, che manifestano senza riserve la sostanza politica e giurisdizionale dell'atto. Qui si manifesta quel tipico riflesso notarile che consiste nell'attribuire una veste di negozio privato all'atto politico, e in particolare una veste di donazione all'investitura: soluzione doppiamente sicura, sia per il rifugiarsi in una tipologia contrattuale perfettamente dominabile, sia perché nella donazione «si esplicitano la volontà sostanziale e formale di libera iniziativa da parte del donatore ed il massimo di garanzia per il donatario». Parole di Fissore (1977, p. 104), ma relative a situazioni di duecento anni prima...

La seconda annotazione riguarda i diplomi risultanti da ripetizione *de verbo ad verbum* di un diploma precedente. Il ricalco è riconoscibile in due casi: la terna 11/19/21, alla quale mancano certamente uno o piú anelli superiori, e la coppia 17-18. Nel primo caso è identica l'azione, non le persone (cambiano i signori, cambiano i vescovi riceventi); nel secondo sono identiche le persone e non l'azione. Il triplice successivo riconoscimento delle prerogative episcopali fa certi che i diplomi dichiaratamente emanati a imitazione di un precedente ripetano il testo di questo; e si è detto trattarsi dei diplomi in favore di istituzioni specialmente

ecclesiastiche. Anziché procedura voluta e significativa, il ricalco testuale è semplice accorgimento tecnico nei diplomi 17 e 18: entrambi di Cangrande II, entrambi diretti a Francesco Bevilacqua, ma l'uno concernente il possesso e giurisdizione del castello di Bevilacqua, l'altro il vicariato di Minerbe. Lo scrittore del secondo sostituisce ciò che è obiettivamente necessario, elimina un paio di clausole, per il resto trascrive pari pari, senza darne avviso.

In analoghe circostanze i *dictatores* scaligeri operano in altra maniera: il diploma 17 ignora la prima, se è la prima, investitura a Francesco del castello di Bevilacqua (9); i tre diplomi in favore dei Malaspina, 3 7 12, e i due in favore di Iacopo Dal Verme, 13 e 14, non presentano alcun punto di contatto, né implicito né esplicito. Sicché: mentre i provvedimenti signorili in favore delle istituzioni (episcopato, cattedrale, monasteri, comune di Sirmione) sono volutamente inseriti in una linea di continuità dinastica con la menzione dei predecessori-progenitori da imitare e rappresentano tale continuità con la ripresa fedele del testo antecedente, rispetto alle persone e famiglie le concessioni – che pure erogano diritti perpetui: es. 9 «Francischum et Morandum et... eorum filios et nepotes et descendentes in infinitum» – sono fatte ogni volta *ex novo*. In ambiente pontificio, avrebbero detto *ratione officii* e *ratione persone*. C'è sicuramente anche un risvolto di natura più pratica: se, come pare, la cancelleria scaligera non teneva registrazione dei testi emanati, nel metterla in grado di 'imitare' degli antecedenti poteva subentrare la contro-parte. La sua organizzazione e mentalità archivistica - molto più forte, è ben noto, nelle istituzioni che tra i privati.

Tornando dai problemi di merito ai problemi di *dictamen*, bisognerà osservare alcuni punti deputati del dispositivo: i verbi principali, alcune formule ricorrenti (come quelle sul potere signorile sopra ricordate), alcune clausole di stile. Ad esempio, la formulazione della pena per i contravventori. Quasi sempre è detto quanto basta: »sub pena et banno nostro arbitrio auferendis» e simili (5 7 8 9 13 14 22); denunciano un'ambizione maggiore espressioni come »sub interminatione dignationis nostre» (4), »sub optentu nostre gratie et amoris» (6), »in quantum gratiam nostram caram habent» (10), »sub indignatione gratie nostre» (16); mentre emula la minatio apostolica la formula »Nulli ergo liceat hanc nostram gratiam infringere vel ausu temerario contra ipsam aliquo modo facere vel venire» di 12 e l'altra simile di 3 seguita dalla *sanctio* «Alioquin nostram indignationem se noverint incursum». Ancor più impegnata, nella stessa linea, è la *sanctio* di 11/19 (e certamente 21): «Si quis autem huic nostre saluberime sanctionis, gratie et concessionis edito... audaci spiritu et mente sacrilega temere contraire presumerit, noverit se indignationem omnipotentis Dey et nostram... penitus incursum».

Non mi sentirei viceversa di attribuire a voluta applicazione di un *cursus*, quale si riscontra nelle cancellerie maggiori, gli *incipit* dei diplomi: alle volte potrebbe esser così («Piis ecclesiarum» 2, «Prædecessorum» 4 5, «Dum de prudentia» 8, «Considerantes» 11/19/21 17 20), ma le altre escludono ogni sapienza accentuativa: «Cum hoc sit quod vir» (7), «Ex vigore nostri arbitrii» (10) e via dicendo. Piuttosto i dettatori migliori danno fondo alle loro risorse nei preamboli, ovvero in altre parti del testo dedicate a considerazioni di principio. Ecco le poche significative: «ob reverentiam Illius sub cuius imperio reges regnant et dominantur universi principes orbis terrarum» (1, nella *dispositio*); «multus favor debetur ecclesiis in quibus optima mensura est donatarum rerum immensitas» (4); «considerantes divinarum ecclesiasticarum rerum et bonorum tuicionem magnum donarium esse omnipotenti Deo» (11/19/21); «cum honorificum et utile putemus civitates nostras Verone et Vincentie bonis ac nobilibus civibus abundare, illis presertim a quibus speramus et cognoscimus posse nobis et dictis civitatibus nostris honores et commoda pervenire...» (12: in corsivo gli emendamenti miei alle lezioni della copia); fino all'arduo «Cum domum Dei deceat sanctitudo cuius in pace factus est focus ut eius sit cultus debita veneratione pacificus, ipsius oportet servitio mancipatos, utpote non exteris actibus inherentes, piis quorumcumque affectibus in temporalium exhibitione iuari» di 6. Si noti trattarsi di diplomi destinati a enti religiosi (è provvista di arenga la *donatio propter animam*, genere frequentatissimo dalle classi eminenti) e di un diploma di cittadinanza: è in questi, non negli altri, che i redattori introducono un'arenga con motivazioni generali. Si noti anche come i diplomi con arenga 4 6 11 12 sono tra quelli che fanno menzione del loro autore: rispettivamente Benzo, Bartolomeo da Ferraboi, Omobello d'Omobello (il quale però ripete un documento precedente), Pietro Longo.

Per il resto, brani di qualche impegno sono dedicati a enunciare la fedeltà e le benemerienze dei beneficiari di concessioni. Riporto l'apertura del diploma 9: «Opera fidelia et indefessi labores quibus dilecti nostri fideles et familiares... se exhibuerunt promptos in nostris agendis exhibent incensanter et exhibitoryros speramus etiam in futurum, necnon ipsorum paterna grata merita favorabiliter inducunt ut eosdem congruis preveniamus honoribus et prosequamur favore gratie specialis». Manca solo di segnalare un paio di lezioni a tal punto singolari da far sospettare l'errore, mentre dovrebbero essere preziosissimi filologici: come l'«unaa cum» che si legge nell'*intitulatio* di 8; e il «donarium» nell'arenga, sopra riportata, del diploma episcopale 11/19/21, rara 'invenzione' di chi per primo elaborò quel testo, magari ripetuta dai successivi scriventi con qualche ambascia.

Fin qui si è fatta una valutazione per così dire in positivo, sulle cose che ci sono per volontà degli estensori. Ma i diplomi scaligeri presentano anche cose che non dovrebbero esserci, tanto più avendo certamente alle spalle una minuta. Si è riportata l'arenga di 6: la terza parola, »Dei», prima omissa per salto al successivo *de* di «deceat», è aggiunta in soprilinea. Nel diploma 10 è scritto «monasterii Cassani» con una piccola *s*, integrativa di *Sancti*, nell'interspazio (e si che è il titolo del monastero destinatario!). Non una parola ma un'intera clausola è aggiunta con segno di richiamo dopo il completamento del testo in 16; a scanso di equivoci, anche l'aggiunta viene datata. Qualche errore, poi, può anche sfuggire: come all'estensore di 20, che inanella «gloriosissime» per «gloriosissime», «reperationem» per «recuperationem», «cruspolo» per «scrupolo»...; ma non, vivaddio, nelle parti protocollari, quelle più importanti dal lato della pubblicità e insieme più standardizzate: nella datazione di 14 «iullii» con *ll* ripassato su *n*, e c'è modo e modo di correggere; «erogario» per «erogari» nella *roboratio* di 17 (conservato dal copista ma emendato, per fortuna, dall'estensore di 18); «Actas et datas» all'accusativo invece che al nominativo, evidentemente in dipendenza dalla *roboratio* «presentes fieri mandavimus», dello stesso 17, stavolta seguito da 18; per finire con la pessima *intitulatio* all'accusativo »Nos Albertum et Martinum fratres de la Scala generale dominos civitatum...» di 9.

Il diploma si apre con l'*intitulatio*: nome e qualifiche – al nominativo, per l'appunto – del signore o dei signori, preceduti (meno che in 13 e 17) dal «Nos» che imposta il testo. Eccezione fanno i due diplomi di Alboino, nei quali prima dell'*intitulatio* c'è l'invocazione alla divinità, e il diploma 6, aperto dall'*arenga* su due righe e attacco alla terza «Nos igitur».

L'analisi delle *intitulationes* – che tuttavia non andrà ristretta ai soli diplomi, come qui – ha un ovvio interesse per la comprensione della coscienza di sé dell'autorità, dei titoli di legittimità che essa accampa. Alboino nel 1310 si dichiara «Communis et Populi veronsensis capitaneus generalis»; Cangrande nel 1328 «Imperiali auctoritate Verone, Padue et Vincentie vicarius generalis»; Alberto e Mastino «capitanei et domini generales» delle città di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Feltre e Belluno nei diplomi 4-6 (1329-31), poi a Feltre e Belluno sostituiscono «Parme etc.» (7, del 1334), per attingere il massimo con «civitatium Verone Brixie Parme et totius Marchie Tarvixine» (diplomi 8 e 9, 1335-36). Gli effetti della guerra del 1336-39 non si fanno attendere: il 28 febbraio 1338 Mastino emana il diploma per S. Cassiano – ma il nome non inganni: è un foglietto di carta con un testo breve, triste, scritto male – come «generalis dominus Verone etc.», e due settimane dopo s'intitola «civitatium Verone etc. capitaneus et dominus generalis»; i successori aggiungeranno Vicenza prima di quel malinconico «etc.». Gli ultimi Scaligeri, dopo aver utilizzato all'inizio (così penso) il titolo consolidato, alla fine ripristinano il titolo imperiale: «Nos Bartholomeus et Anthonius fratres de la Scala Verone etc. imperiales vicarii generales» (22).

I due diplomi di Benzo fanno seguire all'*intitulatio* la formula di notificazione: 3 «Notum esse volumus [universis et sin]gulis fided[ignis officialib]us nostris ceterisque presentes litteras [inspecturis]», 4 «Ad presentium notitiam et memoriam futurorum». I diplomi 13, 17-18 e 22 completano il protocollo con la sequenza *inscriptio* (destinatario, al dativo) – *salutatio*; il 13 e il 22 agli ufficiali e comuni di certe terre e ville (in 22 «fidelibus nostris») con la formula «salutem et obedientiam mandatorum»; la coppia 17-18 «Nobili militi domino Francischo condam domini Guilielmi Bivilaque, civi nostro veronensi, dilecto fideli nostro», con la formula «gratiam nostram et omne bonum».

In tutti gli altri si passa direttamente dall'*intitulatio* al cosiddetto *tenor*: *tenor* cui di solito si dà inizio con la *narratio* (comprensiva talvolta dell'*arenga*), la quale introduce direttamente alle formule dispositive; quando *narratio* e *dispositio* siano periodi indipendenti, il passaggio è assicurato dalle locuzioni «eapropter», «igitur», «hinc est quod». I diplomi 10, 14 e 16 attaccano direttamente con le dizioni dispositive. La *minatio* fa parte a sé quando inizi con le formule «Nulli ergo» (3 e 12) e «Si quis autem» (11/19/21), altrove è tra le clausole dispositive («Mandantes ...»). Appendici al testo sono l'elenco delle terre e ville interessate dai diplomi 3 e 22, e l'aggiunta finale nel diploma 16.

Nell'escatocollo trovano posto le *publicationes*, cioè le formalità della convalidazione: sono la *roboratio*, la *datatio*, la sigillazione. La prima è omessa nei diplomi 15 e 22; nel diploma 11 è inglobata in una più complessa formula di autenticazione, con conseguenze in 19 (e, possiamo immaginare, in 21). I segmenti che compongono la *roboratio* consueta sono tre:

- la finalità della convalidazione: «In quorum omnium testimonium et debitam firmitatem» (3 4), «Ad cuius nostre gratie robor et evidenciam certiore» (5), «In cuius rei evidens testimonium et noticiam clariorem» (6), «... ad eternam rey memoriam et testimonium predictorum» (11), «In quorum omnium testimonium et fidem et ad perpetue roboris firmitatem» (17-18), le altre volte «In quorum omnium testimonium» e simili;

- la *iussio* signorile della realizzazione del documento, es. «presentes litteras nostras patentes scribi iussimus per Bencium notarium publicum scribam et cancellarium nostrum» (4: è qui infatti che puoi trovare la menzione dell'estensore e la designazione della tipologia documentale), «presentes fieri mandavimus o iussimus» (9 14), «has nostras literas scribi fecimus» (13);

- la modalità della sigillazione: spesso «... et nostri sigilli appensione muniri», tre o quattro volte «... nostri sigilli impressione muniri», e «nostri sigilli munimine roborari».

Originale tutta la *roboratio* di 20, «In quorum omnium fidem et testimonium presentes fieri iussimus et ad maiorem firmitatem et cautelam etiam precipimus, volumus et mandamus nostri sigilli appensione muniri»; pure originale, ma quanto rischiosa, l'aggiunta di un quarto segmento, per la destinazione al beneficiario, da parte di 17: «... et predicto domino Francischo iussimus et fecimus erogario», corretto da 18, come si diceva, «erogari».

La datazione, sempre presente, è introdotta sei volte dalla parola «Dat.», in una decina di casi da «Actum et datum» o «Acta et data», con la *lectio singularis* di 17-18 «Actas et datas»; nei diplomi 2 3 4 è enunciato direttamente il millesimo. Manca ad essi dunque anche la datazione topica, «Verone», presente in tutti gli altri, con le aggiunte «in aula nostra» (10 11 13), «in cancelaria nostra» (14), «in cancellaria aule nostre» (17-18 19 22), «in aula nostra et cancellaria nostra» (20). In 6, 14 e 19 segue l'indicazione dell'estensore: «per Bartholomeum notarium de Ferabobus officialem nostrum»; «per Gubertum de Nichexola notarium nostrum»; «per Quiricum de Sperendeo notarium et scribam nostrum». La datazione cronica comprende il millesimo, designato in vari modi (in maggioranza «(sub) anno Domini»); il giorno, indicato secondo lo stile moderno (meno che nel diploma 1: «kalendis februarii») e, in tredici diplomi, con la posizione nella settimana; l'indizione, in tutti meno che in 22. L'ordine degli elementi può essere questo o un altro. Nel diploma 18 c'è incongruenza tra giorno della settimana e ordinale del mese: indizio, se è frutto di

un errore nel calcolo a ritroso, della distanza tra giorno della concessione e giorno della scrittura. I numerali sono espressi foneticamente meno che nei nn. 10 13 15 22, dove sono usate le cifre romane. Nel diploma 2 la datazione, staccata dal testo, consta della semplice coppia millesimo-indizione: c'è da pensare a una conseguenza dell'uso notarile veronese, che prevede in escatocollo l'indicazione dell'anno perché in protocollo c'è l'indicazione del giorno; solo che qui il protocollo era stato giustamente destinato a tutt'altro.

Il diploma 5 porta la sottoscrizione dell'estensore; il diploma 11 ne presenta due, quella dell'estensore e quella del cancelliere autorizzante. Benché i due documenti siano trãditi in copia, si è autorizzati a ritenere che le sottoscrizioni non fossero corredate del *signum* personale dei notai. Entrambi i documenti sono sigillati. Nel n. 5 la sottoscrizione coesiste con la *roboratio*, e infatti in essa il notaio dichiara la sola funzione di scrivente. Più complessa la procedura messa in atto per 11. La prima sottoscrizione, che segue il testo e precede la datazione, è dell'estensore: il notaio Omobello dichiara di aver appunto scritto «m[ea m]anu» (nella copia c'è solo «manu») e di aver sigillato il documento: «ad eternam rey memoriam et testimonium predictorum sigilli appensione munivi», per ordine del «generalis scriba curie»; il quale, dopo la *datatio*, si sottoscrive »Ego... predictis omnibus interfui et ad maiorem omnium et singulorum soprascriptorum firmitatem me tanquam personam cuy per prefactum magnificum dominum Mastinum predicta commissa fuerunt subscripsi». Si tornerà su queste formulazioni. Si deve qui avvertire che il diploma 19, che imita alla lettera l'11 (nulla si può dire dell'ultimo apografo, il 21), presenta un escatocollo ridotto alla sola *datatio*, ma inglobante la *roboratio* e la menzione del notaio estensore: «Actum et datum... sub nostri sigilli munimine et scriptum de nostro mandato per Quiricum de Sperendeo notarium et scribam nostrum sub anno Domini... ». È evidente il condizionamento offerto dal modello, il diploma 11 o altro ancora prima di questo: modello che non può essere imitato nelle troppo specifiche modalità di convalidazione, ma obbliga comunque a un comportamento escatocollare *sui generis*.

L'elemento conclusivo del diploma è il sigillo. (Per i sigilli dei diplomi trãditi in copia siamo sufficientemente informati dalle dichiarazioni dei copisti e dalle frasi inserite nella *roboratio*). I modi della sigillazione sono l'appensione alla plica, con cordoncino e sigillo cereo, e l'impressione su scudetto di carta aderente al supporto. Non si ha mai il sigillo cereo aderente. Nello spazio del sigillo impresso, quando esso sia visibile, non si riscontra alcuna sigla o sottoscrizione del sigillatore. Non pare aver valore autenticatorio il disegno, eraso, che riproduce legenda e figura del sigillo impresso nel diploma 13. L'appensione si ha nei diplomi 1-7, 9, 11, 16-20; gli Scaligeri usano per l'applicazione cordoncini verdi, meno Alboino per il diploma 2 (giallo) e Cangrande II (rosso: nn. 17 e 18, e verosimilmente 16). Perciò il sigillo impresso è utilizzato sette volte. Il dato è ambiguo, poiché i differenti comportamenti non sembrano discendere da motivazioni sostanziali, e perciò debbono esser giudicati occasionali. Solo in due casi (10 e 15) la sigillazione per impressione è dovuta a forza maggiore, essendo i diplomi scritti su un foglio di carta.

I prodotti della cancelleria scaligera

L'analisi dei diplomi scaligeri orienta per un verso in direzione della uniformità e stabilità, per l'altro in direzione della varietà. Per un verso infatti i diplomi corrispondono quietamente, senza impennate, allo standard dei documenti solenni di cancelleria. Gli autori dei diplomi seguono la composizione canonica, mantengono le parti testuali connotative, rispettano il *minimum* della fattura materiale, rinunciano programmaticamente a ogni motivo di accentuazione grafica. Questa mediocrità di pratica cancelleresca viene alzata dai due diplomi 3 e 4 opera di Benzo e, in parte, dal n. 2 e dalla coppia 5-6 di Bartolomeo da Ferraboi; doveva esserlo nella triade 11/19/21, che – non conoscibile nella fattura materiale – denuncia una notevole sostenutezza testuale; ma spesso si abbassa, talora addirittura scendendo sotto la soglia della sufficienza, in ragione di cadute redazionali o di sciatteria formale.

Per altro verso i diplomi rivelano l'assenza di una coordinazione, di un orientamento strutturato e preciso quanto a caratteri materiali, grafici, formulari, quanto a prassi di emissione e convalidazione, quanto a distinzione e gerarchia delle tipologie diplomatiche. Ogni operatore risponde come sa e può al compito affidatogli. Si confrontino i nn. 10 e 11: il 4 febbraio 1338 Mastino II rilascia al monastero di S. Cassiano un diploma di bassissimo profilo; poco piú di un mese dopo, il 12 marzo, il suo diploma per il vescovo Bartolomeo (al quale avrebbe riservato nell'agosto dello stesso anno la sorte che si sa) è quanto di piú complesso la cancelleria scaligera abbia prodotto nella sua storia. Se invece i due diplomi 17 e 18, che nel 1354, nel giro di tre mesi, Cangrande II fece fare per Francesco Bevilacqua, si assomigliano, è solo per mediocrità di caratteri formali e perché l'anonimo autore del secondo scelse il sotterfugio molto economico di ricalcare il testo del primo.

La cancelleria scaligera esiste, ha una oggettiva consistenza istituzionale; però dobbiamo immaginarla povera di persone e di risorse, incapace di una propria strategia documentaria. A determinarne i comportamenti erano i livelli di competenza delle persone che vi operavano e le circostanze, più che una continuità e progressività di funzionamento burocratico; né è visibile un orientamento signorile alla sua valorizzazione. Il punto più alto, in questa prospettiva, lo tocca il diploma 11, realizzato da un notaio «scriba» della curia signorile per ordine di altro notaio, «generalis scriba» e «canzelarius» di Mastino II; da cui le peculiari modalità di convalidazione. Questo accenno di organizzazione gerarchica non ha riscontro altrove; in effetti quel diploma era di grande rilevanza in sé ed era provvisto, come risulta anche dalle riprese successive, di una tradizione impegnativa, condizionante. L'episodio è soprattutto significativo di potenzialità cancelleresche che non ebbero modo di svilupparsi nella signoria veronese – al contrario, ad esempio, che a Milano.

L'uso della forma-diploma in ambito scaligero è una testimonianza, tanto più importante in quanto non caratterizzata, dall'esistenza di una cultura documentaria italiana ed europea di lunga data che riconosceva un nesso cogente tra manifestazione di una volontà sovrana e adozione di certe forme tipiche. Questa *coinè* cancelleresca veniva rafforzata ed esplicitata dai formulari e manuali di *dictamen*, poteva essere sollecitata da particolari esperienze istituzionali e di scuola, ma era pure così radicata nella prassi che il semplice adeguarsi ad essa consentiva comunque risultati efficaci: che è quanto bastava, così pare, alla signoria veronese.

Che il modello-diploma fosse ben presente e disponibile all'esperienza corrente lo confermano due episodi della documentazione scaligera. Il primo è probabilmente un tentativo, abortito, di produrre un falso diploma di Ludovico il Bavaro in favore di Federico della Scala signore della Valpolicella, con la nomina a comese la concessione di varie facoltà (ASVr, *Comune*, perg. 311; cfr. Varanini 1988, p. 193). La pergamena presenta un testo realizzato con alta cura calligrafica e ornamentale, che però si interrompe in fine di riga dopo la *minatio*, all'altezza di una citazione dall'*Auth.* (da inserire poco prima, in un elenco relativo alla facoltà di legittimare); verso la metà è una prova interlineare di datazione, nel margine sinistro un'aggiunta o glossa. Pare giusta l'ipotesi, formulata da Simeoni (1962, p. 239; prima ed. 1904) e ribadita da Sancassani (1965, p. 85), trattarsi di una prova di falso compiuta all'interno dell'*entourage* di Federico della Scala; o forse, ma meno probabilmente, di una minuta da sottoporre alla cancelleria dell'imperatore. Resta da spiegare perché essa sia stata interrotta e conservata.

Il secondo attestato della capacità d'attrazione del genere è il diploma col quale, in data 23 luglio 1343, Manfredo da Sommacampagna fattore di Alberto e Mastino della Scala notifica agli esattori e conduttori delle decime del distretto le particolari esenzioni di cui gode il Capitolo della cattedrale (ACapVr, II.109.1r). È un diploma in piena regola: foglio di pergamena e specchio di scrittura più larghi che alti, rigatura a secco, datazione lunga (giorno, millesimo, indizione) introdotta da «Data» e staccata dal testo, protocollo formato da *inscriptio* seguita da *intitulatio* (secondo la norma che voleva i due membri disposti secondo l'ordine delle rispettive dignità) e *salutatio* «ad vota salutem». Manca solo la *roboratio*. L'elemento di convalidazione è un sigillo cereo aderente al centro del lato inferiore. Il documento è tanto più significativo in quanto privo di ogni carattere autoritativo (il verbo principale è espresso al singolare, «notifico vobis»), anche se in qualche modo attestava un diritto, e infatti è conservato nell'archivio del beneficiario.

Si citano altri esempi trecenteschi vicini, per una ragione o per l'altra, all'esperienza scaligera: i due diplomi, di fattura corrente, di Ludovico il Bavaro a Cangrande del 29 aprile 1329, con la costituzione del vicariato mantovano e l'assegnazione dei beni già dei Bonacolsi (originali in ASMn, *Archivio Gonzaga*, 2/9 e 12); e quello, di qualità decisamente scadente, emesso dal vescovo Pietro della Scala il 28 dicembre 1354, in favore di Francesco Bevilacqua (originale in ASVr, *Bevilacqua*, b. XLVII, diploma 11). Così anche questo scaligero denuncia una scarsa propensione alla sottolineatura grafica e simbolica del proprio potere. Si vedano per confronto le espressioni documentarie di due antagonisti della Signoria: da un lato il cardinale legato Bertrando del Poggetto, autore del bel diploma del 1330; dall'altro il rappresentante della nuova dominazione, Balzarino di Pusterla podestà visconteo di Verona, del quale sono conservati tre diplomi del 1391-92 (originali in ASVr, *Orfanotrofio femminile*, diplomi 34, 34', 35): anch'essi di non ricercata solennità, ma evidenti risultati di un *habitus* cancelleresco di livello qualitativamente e funzionalmente più elevato di quello mostrato dagli Scaligeri. Tra l'altro, sul verso di ciascuno di essi è una *R.* che non può che attenere a una prassi di registrazione; al confronto, la cancelleria scaligera può offrire quella *h* sul verso del diploma 14 che non sai come giudicare.

La tranquilla stabilità, l'assenza di una sensibilità e di un impegno specifici nella produzione diplomatica scaligera non tolgono tuttavia che si tratti di una scelta operata con cognizione. Per esserne convinti si considerino i documenti scaligeri di tipo diverso. La selezione di essi è così occasionale che il discorso che segue ha un valore nulla più che propositivo.

C'erano anzitutto, interne alla prassi cancelleresca standard, le lettere di mandato o più spesso di comunicazione, quasi sempre chiuse: una cospicua serie - circa quaranta lettere, ventisette delle quali di Cansignorio - è in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1594 (ed. Borgogno 1984, pp. 65-148). Nelle lettere chiuse le parti protocollari cambiano dislocazione e formulazione: *inscriptio* sul verso, *intitulatio* in fondo la testo, a mo' di firma, o (ma una volta sola) al centro del margine superiore, assenza di *roboratio*, datazione breve; senza dire del testo, privo del tutto di quelle cure, più o meno attente che siano, che riceve nei diplomi. La produzione epistolare scaligera risponde in tutto al canone del genere.

Sono relativamente anomali due altri tipi di documenti scaligeri sigillati. Una «tregua» contratta da Alberto e Mastino con Guido Gonzaga il 12 luglio 1346 è documentata da un foglio cartaceo che porta in basso, aderenti, i sigilli dei tre: a sinistra i due scudi scaligeri, ma cereo quello di Alberto e impresso su carta quello di Mastino; a destra, anch'esso impresso su carta, il sigillo rotondo del Gonzaga (ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 39, alla data). Perché questa diversità di sigillazione non si sa; ne sembra

rafforzata l'impressione che i due tipi sfragistica siano usati indifferentemente. Si tratta comunque di un atto preliminare e di una scrittura priva di pubblicità, nella quale i sigilli personali equivalgono a firme di garanzia in calce. Invece di puro carattere cancelleresco e autoritativo, e infatti realizzato con grande cura e formalità, in foglio di pergamena sbiancato e rigato, è un altro documento conservato a Mantova, autenticato con sigillo impresso cartaceo (*ibid.*, b. 69, n. 204). Contiene la *crida* emanata il 14 luglio 1369 da Cansignorio «comitatus Verone etc. imperialis vicarius generalis» riguardante un accordo di estradizione con Mantova. Tutt'altra cosa che un diploma: scrittura disposta sul lato più corto, alla maniera degli instrumenta notarili; apertura con invocazione «In Christi nomine amen»; presentazione oggettiva del testo «Crida facta pro parte magnifici et potentis domini...», con datazione completa; tenore; formula conclusiva, col Nos sovrano, interessante: «Nos Canissegnorius de la Scala ... predictam cridam per Zenarium... tubatorem nostrum et comunis Verone in ipsa civitate fieri mandavimus in locis publicis et consuetis, et ad cameram sacristie palacii nostri comunis Verone scribi ac in cancelleria nostra registrari et in volumine statutorum comunis Verone inseri... et ad maiorem roboris firmitatem presentibus fecimus nostrum sigillum imprimi et apponi».

I documenti scaligeri tra notariato e cancelleria

Descritte alcune delle soluzioni cancelleresche sperimentate in ambito scaligero, altre tipologie documentarie vanno ora messe a fuoco, perché introducono nel discorso una prospettiva diacronica e comparativa dalla quale guadagna la valutazione degli stessi diplomi.

Le espressioni documentarie di cui disponevano le entità politiche tardomedievali erano molte, e coprivano l'intero arco che va dal puro documento notarile al puro documento cancelleresco. I due modelli sono presto definiti. Il modello notarile è centrato sulla *rogatio* al notaio, il quale pertanto opera nella veste di professionista autonomo personalmente garante della prova scritta; e lo si vede rappresentato a tutto tondo in quei documenti nei quali i signori, o chi per essi, rappresentano lo Stato nella stipula di relazioni pattizie con altri soggetti politici (vedi, ad esempio, l'*instrumentum* della convenzione tra Venezia, Verona e Padova del 2 ottobre 1339). Il modello opposto è espressione diretta di una volontà sovrana, la quale insieme agisce autoritativamente, ordina l'emissione del documento (*iussio*), è la fonte dell'autenticità della scrittura mediante il sigillo: del suo uso da parte degli Scaligeri abbiamo parlato a sufficienza.

Tra i due poli esistono varie soluzioni intermedie, caratterizzate da diversi punti d'equilibrio tra le due istanze. Un campo privilegiato d'ibridazione è la documentazione comunale (quella veronese è studiata da Pagnin 1940-41). In ambito signorile soluzioni composite si hanno, per schematizzare, quando l'istanza notarile viene subordinata al potere del *dominus* e ha il compito di tradurre in forme adeguate la volontà sovrana, e tuttavia l'istanza cancelleresca non ha modo di esprimersi in pieno per vari possibili motivi. Questa gerarchia di soluzioni può discendere dalla salvaguardia delle esigenze proprie della documentazione autentica *erga omnes* dei fatti, rapporti, azioni di natura giuridica e politica. In particolare è rilevante l'ambito (anche nel senso propriamente territoriale) delle competenze giurisdizionali del *dominus*, che all'interno di esso può agire da autorità sovrana, mentre all'esterno di esso deve far ricorso alla fede pubblica, universale del notariato. Ma vi ha incidenza la capacità del *dominus* di trasferire nello scritto il proprio potere, di farsi, con la *iussio* cancelleresca, 'autore' della propria documentazione.

L'ibridazione dei due modelli, e in generale il ricorso da parte degli Scaligeri all'intera articolazione funzionale che si è detto possono riscontrarsi a più livelli. Un osservatorio interessante sono i documenti di procura, cioè di nomina di un rappresentante negoziale per lo svolgimento di compiti determinati, politici e anche privati (se mai ci sia una dimensione 'privata' del signore). La procura è un tipo documentario sui *generis*: discende non da un rapporto pattizio ma da un autonomo atto di volontà; deve avere, per sua stessa natura, unà validità non circoscritta al dominio proprio dell'attore; ha connotazioni privatistiche e insieme, quando a costituirla sia un soggetto politico, pubbliche. In effetti, nella prassi consueta il documento di procura ha sì la forma dell'*instrumentum* notarile, ma con varianti (ad esempio la datazione in fine) che ne rappresentano il carattere autoritativo e diretto. Per converso e a conferma, in talune situazioni particolarmente mature in senso cancelleresco, per esempio nella cancelleria viscontea intorno al 1425, la procura, lasciato il campo notarile, si affermò e divenne stabile documento cancelleresco; si tratta di una vera e propria «conquista cancelleresca» (Natale 1979, pp. XXIV e LXI).

Si utilizza allora un campione di quattro procure scaligere: due di Alberto, nel 1289 per combinare il matrimonio della figlia Costanza con Obizzo d'Este (Cipolla [a c. di] 1901, 355-356) e nel 1297 per stringere un patto coi conti del Tirolo (Tremil 1986, pp. 78-79, con riproduzione); una di Mastino e Alberto del 1343, per la trattativa con Taddeo Pepoli (Cipolla [a c. di] 1907, pp. 366-367); una di Cangrande II del 1350, per il suo matrimonio con una delle figlie di Ludovico il Bavaro (Cipolla [a c. di] 1907, pp. 490-492). Ora, tre su quattro hanno la configurazione normale e corrente di *instrumenta* notarili; uno solo presenta caratteri peculiari. Paradossalmente si tratta del secondo documento di procura di Alberto, che otto anni prima aveva adottato tutt'altra prassi, come peraltro i suoi discendenti e successori. Può darsi che giochi, in questa anomalia, il referente politico della procura, i conti del Tirolo, che potrebbe aver consigliato un adeguamento alla generalità europea della documentazione sigillata piuttosto che una procedura

tipicamente 'italiana', com'era quella notarile. Può darsi ancora che sia il procuratore nominato, il figlio primogenito dell'attore, ad aver suggerito una sottolineatura dell'elemento 'personale'. Sta di fatto che il documento, redatto nel modo consueto benché con una certa sostenutezza di prosa e di forma, e sottoscritto dal notaio Bonaventura da Santa Sofia (che dichiara di esserne stato «rogatus» e non aggiunge alcuna qualifica di dipendenza alla propria qualifica personale di «imperiali auctoritate notarius»), è sigillato; e vi è scritta una importante formula di *roboratio* «In quorum omnium robur et firmitatem presens *instrumentum* iussit sigilli sui pendentis robore communiri».

Per ultimi consideriamo tre documenti dei primi signori scaligeri, Alberto, Alboino e Cangrande, decisivi per la nostra analisi. Prima Alberto capitano di Verona, insieme col podestà Giustiniano, il 27 settembre 1300; poi, «nostrorum maiorum vestigia insequentibus», Alboino signore e capitano generale del Comune e Popolo di Verona l'11 marzo 1306; infine, «predecessorum nostrorum de la Scala inimitari vestigia disponentes», Cangrande «pro serenissimo domino Henrico Romanorum imperatore semper augusto vicarius in Verona et Vincentia» il 14 agosto 1313, ratificano a favore dell'ospedale di S. Giacomo alla Tomba il testamento di un condannato, sanandone i difetti di forma (ASVr, *Esposti*, perg. 1081; 1198, con una copia segnata 1197; 1316, in copia: cfr. Fainelli 1917, p. 104). Sono tutti atti da diploma, per dir così: un'identica ratifica testamentaria meritava da Alboino, nel 1310, la forma del diploma (n. 2); però questi non sono redatti nella forma cui siamo abituati. Possono esser definiti diplomi in forma notarile. Il primo presenta la normale configurazione dell'*instrumentum* notarile-comunale, certo perché vi figurano come attori il podestà e il capitano; possiamo sostituirlo con il «privilegium», così è chiamato nel testo, col quale l'11 aprile 1292 lo stesso Alberto capitano generale, da solo, concesse al monastero di S. Zeno quegli stessi diritti e immunità che Alberto e Mastino avrebbero rinnovato col diploma 4 (ed. Biancolini 1749-71, V/1, pp. 122-125, doc. XLVII). Nessuna meraviglia a riscontrare nel testo di questi documenti una stretta somiglianza con i testi dei diplomi, anzi – non per il documento di Cangrande, alquanto sbrigativo – dei diplomi più solenni e sostenuti: *Nos* maiestatico, arenga, formule autoritative («ex vigore ...»), clausole dispositive coercitive derogatorie ecc.; la resa grafica è della migliore qualità attingibile dall'*entourage* scaligero. Il testo dunque è organizzato, esattamente come nei diplomi, secondo il *dictamen* cancelleresco, che l'estensore conosce benissimo. Cambiano due cose, tra loro connesse: i formalismi di convalidazione, perché qui si ricorre alla capacità autenticatoria del notaio anziché alla sigillazione; e la struttura compositiva, che non è quella epistolare o notificatoria del diploma ma quella narrativa dell'*instrumentum* notarile secondo la consuetudine veronese: *signum*, invocazione, indicazione del giorno della settimana e del mese, datazione topica, elenco dei testimoni con «presentibus» (che con Alberto sono quindici, uno più titolato dell'altro; con Alboino e Cangrande tre e cinque, una cerchia di intimi); dopo il testo, capoverso per la datazione con l'anno e l'indizione, e sottoscrizione del notaio estensore. Nel 1292 il notaio, un modenese, scrive «De mandato et iussu» (nell'ed. Biancolini «iuxta», errore evidente) di Alberto e, poco oltre, «rogatus»; nel 1306 Torello di Nicolò di Vivendone scrive «de mandato» di Alboino; nel 1313 Bonaventura da S. Sofia, che si qualifica «scriba» di Cangrande, dichiara di scrivere sia «rogatus» sia «eius mandato».

Se per il regime capitaneale di Alberto i documenti osservati restano ben all'interno del sistema notarile – un sistema duttile, a maglie larghe, che offre facili appoggi a volontà di rappresentare il nuovo – con i regimi di Alboino e Cangrande si ha una compresenza dei due sistemi oppositivi per documentare atti di identica natura. Il perché occasionale della scelta può essere al massimo ipotizzato, e comunque non conta molto. Contano l'ambiguità dei comportamenti documentari messi in atto dai primi signori scaligeri e la ragione sostanziale di essa, che è la caratterizzazione notarile della loro cancelleria.

Ora, è fatto generalissimo che le cancellerie minori italiane siano composte da notai; ed è molto probabile che tutti i diplomi e gli altri documenti sigillati degli Scaligeri siano redatti da notai. Ma se raccogliamo le attestazioni dirette, cioè contenute nei testi medesimi dei documenti, degli estensori dei diplomi scaligeri:

- 1328 - per Bencium notarium publicum, scribam nostrum (diploma 3)
- 1329 - per Bencium notarium publicum, scribam et cancellarium nostrum (diploma 4)
- 1330 - Bertolameus filius domini Iacobi de Ferrabobus civis Verone, notarius et scriba prefati d. Mastini (diploma 5)
- 1331 - per Bartholomeum notarium de Ferabobus officialem nostrum (diploma 6)
- 1334 - per Thebaldum cancellarium nostrum (diploma 7)
- 1338 - Homobellus condam domini Homobeli civis Verone, publicus notarius et curie prefati domini Mastini scriba, su mandato del «generalis scriba curie» magister Nicolaus de Sancto Iohanne ad Forum de Verona, imperiali auctoritate notarius, canzelarius magnifici domini Mastini de la Scala (diploma 11)
- 1348 - per Petrum Longum notarium, scribam et cancellarium nostrum (diploma 12)
- 1351 - per Gubertum de Nichexola notarium nostrum (diploma 14)
- 1360 - per Quiricum de Sperendeo notarium et scribam nostrum (diploma 19)

riscontreremo, confidando di non essere smentiti da altra documentazione, due fenomeni.

Il primo concerne le qualifiche che questi redattori si attribuiscono. Si ha un'evoluzione dalla qualifica notarile alla doppia qualifica, notarile e funzionariale, alla preponderanza della qualifica burocratica su quella professionale; perché anche le attestazioni più tarde, nonostante l'apparenza, vanno in quel senso, con quel «nostrum» che cambia il senso della parola *notarius*. Il passaggio iniziale è ribadito dai 'diplomi notarili' di Alboino e Cangrande, sottoscritti il primo (1306) da Torello «imperiali auctoritate notarius», l'altro (1313) da Bonaventura «imperiali auctoritate notarius et ipsius domini vicarii ... scriba». Il fenomeno rientra nella norma delle cancellerie signorili, che si formano sulla base di un rapporto fiduciario tra il *dominus* e alcuni notai, rapporto che ben presto si formalizza nei termini di una dipendenza burocratica e finisce col nascondersi nell'anonimato dei prodotti cancellereschi puri.

Infatti la seconda evidenza è il raggrupparsi delle attestazioni, quali che siano, nella prima metà e in particolare nel primo terzo del secolo. Portano la menzione del notaio estensore tutti i diplomi fino al 1334, con la paradossale eccezione dei primi due, di Alboino. In prosieguo, poiché fanno caso a sé i nn. 11 e 19 (e presumibilmente 21), dieci sui dodici diplomi dal 1335 al 1380 sono anonimi. Risulta una bella coincidenza con un altro dato che cambia: la datazione topica dei diplomi. Sotto questo profilo il nostro campione si divide pressoché a metà: fino al 1336, nn. 1-9, la datazione topica è semplicemente «Verone»; nella seconda, dal 1338, ad essa si aggiungono le indicazioni, anch'esse in qualche modo progressive, «in aula nostra», «in cancelleria nostra», «in cancellaria aule nostre», «in aula nostra et cancelleria nostra». Infine si potranno rileggere le annotazioni fatte alla fine del paragrafo su *Tipologia e contenuto* dei diplomi, dove si identifica uno stacco di altro tipo tra i documenti *ante* e i documenti *post* 1338.

Siamo così messi in grado di distinguere una successione di fasi all'interno di una produzione, quella dei diplomi, che altrimenti fornirebbe l'immagine di una situazione bloccata, uguale a se stessa per i settant'anni in cui fu assunta dagli Scaligeri. La traduzione della volontà politica signorile in forme documentarie fin dall'inizio ha come riferimento testuale il modello cancelleresco del diploma, che fornisce alla cultura notarile gli strumenti espressivi e formulari idonei a rappresentare gli atti di un potere sovrano. Questo contenuto diplomatico è dapprima organizzato nello schema del documento notarile, e ottiene validità esclusivamente dalla capacità autenticatoria del notaio rogatario/mandatario; poi, con i regimi di Alboino e di Cangrande, al diploma in forma notarile si affianca il tipo della lettera patente cancelleresca, che assume preponderanza con Alberto e Mastino.

Questo itinerario non è senza ritorni, inversioni di rotta. Nel 1379 Bartolomeo e Antonio investono i Malaspina del territorio di Campagnola. Nulla di più naturale, per farlo, che un diploma. Invece l'atto è documentato nella forma di un *instrumentum* notarile puro, per quanto solenne e prolisso, e secondo il tenore della donazione *inter vivos*. Non che azzardare spiegazioni, ci interessa notare come l'evenienza – un autentico 'pentimento' – ribadisca la forte polarità, quanto a modi e sostanza dell'autenticità, tra diplomi in forma notarile e diplomi in forma di lettere patenti cancelleresche.

Sembrerebbero dimostrare il contrario i diplomi 5 e soprattutto 11, nei quali l'intervento del redattore assume la forma tipicamente notarile della sottoscrizione personale, tale da configurare a prima vista una ibridazione di autentica notarile e convalidazione sigillare. Non è così. Le sottoscrizioni degli estensori (prive del *signum* personale) non attengono all'autenticazione, ma puramente alla scrittura: «scripsi». L'estensore di 11 dichiara anche «sigilli appensione munivi», e infatti la sua sottoscrizione ha la stessa funzione e la stessa posizione della *roboratio*. Semmai il salto qualitativo è dato dalla seconda sottoscrizione di 11, quella del cancelliere, che nel nostro campione rappresenta la manifestazione notarile più piena: «imperiali auctoritate notarius». Notaio-cancelliere però, che esprime con perfetta lucidità il proprio ruolo di garante della conformità tra volontà del *principalis* e documentazione, di depositario della sovranità documentaria del signore (egli riceve la *iussio* e la trasmette all'estensore); nulla che richiami la *publica fides* connessa alla propria figura professionale.

Col diploma 'puro' la documentazione scaligera attinge quella coincidenza, incardinata nel signore, di azione giuridica e produzione scritta autentica che è lo specifico della funzione cancelleresca. Solo che fino agli anni trenta persiste la necessità di un qualche riferimento, talvolta a piene lettere, più spesso in posizione subordinata (nella *corroboratio* o nella *datatio*), al ruolo del notaio estensore: un notaio che funge solo da tecnico al servizio del signore ma resta provvisto di una sua rilevanza personale e professionale. La scomparsa dal diploma di questo residuo elemento di presenza notarile significa il pieno adeguamento della documentazione solenne scaligera al sistema cancelleresco. Con ciò viene meno quel poco di sperimentale e mobile che i primi diplomi scaligeri mostravano: anche i due di Alboino, nella loro ricerca di un'immediata autonomia dalla subordinazione notarile. La scelta definitiva porta una prassi di basso profilo, garantita nella sua efficacia dall'appiattimento sulla norma. Se la combinazione fra istanza cancelleresca e apporto notarile si vedeva anche, talvolta, da una certa tensione grafica e formale, poi gli autori dei diplomi scaligeri si disinteressano di questi aspetti; e alla rottura dell'ultimo esile legame con la responsabilità personale del notaio sulla propria scrittura potremmo pure addebitare quei davvero incresciosi incidenti nell'uso del latino formulare. L'anonimato del prodotto di cancelleria rende questi documenti lo specchio immediato

dell'attitudine che gli Scaligeri, come famiglia e come signoria, avevano nei confronti della manifestazione documentaria di sé: un'attitudine assai vicina all'indifferenza.

Bibliografia

- Biadego 1915 = G. Biadego, *Tre documenti scaligeri riguardanti Spinetta Malaspina*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Torino 1915, pp. 193-202
- Biancolini 1749-71 = G.B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, voll. 8, Verona 1749-1771
- Borgogno 1984 = G.B. Borgogno, *Lettere in volgare del Trecento tratte dall'Archivio Gonzaga: gruppo veronese*, «Atti e memorie dell'Accademia nazionale virgiliana», n.s., LII (1984), pp. 65-148
- Castellazzi 1988 = L. Castellazzi, *Donazione di Vighizzolo a Spinetta Malaspina da parte di Cangrande I*, in *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, p. 195.
- Castagnetti 1986 = A. Castagnetti, *La Marca veronese-trevigiana*, Torino 1986 (estr. antic. 1983)
- Cipolla (a c. di) 1901 = *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche tra Verona e Mantova nel secolo XIII*, a cura di C. Cipolla, Milano 1901
- Cipolla (a c. di) 1907 = *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, a cura di C. Cipolla, in *Miscellanea di storia veneta*, s. II, t. XII, Venezia 1907
- Fainelli 1917 = V. Fainelli, *Le condizioni economiche dei primi signori scaligeri*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. IV, XVI (1917), pp. 99-135
- Fissore 1977 = G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977
- Gerola 1930 = G. Gerola, *Sigilli scaligeri*, «Studi medievali», s. II, VIII (1930), pp. 130-141
- Natale 1979 = A.R. Natale, *Stilus cancellariae. Formulario visconteo-sforzesco*, Milano 1979
- Pagnin 1940-41 = B. Pagnin, *Note di diplomatica comunale veronese*, «Memorie della r. Accademia di scienze, lettere e arti di Padova», LVII (1940-41), pp.
- Pratesi 1979 = A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979
- Ricci 1985 = *Il sigillo nella storia e nella cultura. Mostra documentaria*, a cura di S. Ricci, Roma 1985
- Sancassani 1958-59 = G. Sancassani, *Cancellaria e cancellieri del Comune di Verona nei secoli XIII-XVIII*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, X (1958-59), pp. 269-312
- Sancassani 1965 = G. Sancassani, *I documenti*, in *Dante e Verona per il VII centenario della nascita*, Verona 1965, pp. 1-153
- Simeoni 1962 = L. Simeoni, *Federico della Scala conte di Valpolicella*, in L. Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, III, a cura di V. Cavallari (= «Studi storici veronesi», XI, 1961), Verona 1962, pp. 231-246 (già edito nel 1904)
- Ughelli 1720 = F. Ughelli, *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, V, Venezia 1720 (ristampa anastatica Bologna 1973)
- Varanini 1988 = G.M. Varanini, *Federico della Scala e Ludovico il Bavaro*, in *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, p. 193